

REGOLAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA FEDERALE

NORME GENERALI

Articolo 1

Attività sportiva federale

La Federazione provvede, attraverso le proprie strutture, all'organizzazione delle attività agonistiche, promozionali e amatoriali, in tutte le sue forme e manifestazioni, compresa l'attività di beachandball, e ne regola lo svolgimento. Gli Organi Territoriali e gli affiliati possono organizzare manifestazioni sportive promozionali, amatoriali e di beachandball con la preventiva autorizzazione della Federazione. Dette manifestazioni non devono sovrapporsi né interferire con l'attività agonistica federale.

Il Consiglio Federale, con propria delibera annuale, può altresì attribuire specifiche competenze a:

- Comitati e Delegazioni Regionali nei casi in cui gli stessi possano autonomamente organizzare le attività agonistiche e quelle tecniche correlate alle prime
- Responsabili di Area nei casi in cui si ritenga di procedere ad aggregare più regioni per l'organizzazione delle attività agonistiche e tecniche correlate alle prime

L'Ufficio che sovrintende allo svolgimento dell'attività sportiva federale è l'Ufficio Attività Agonistica.

Esso provvede all'organizzazione dell'attività agonistica, amatoriale, di beachandball e coordina l'attività di livello regionale, attribuita agli organi territoriali, secondo le direttive emanate dal Consiglio Federale e le norme del presente regolamento.

Articolo 2

Anno sportivo

L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

TITOLO I ATTIVITA' AGONISTICA

Articolo 3

Definizione

Per attività agonistica si intendono i campionati di serie, i campionati di categoria ed ogni altra competizione agonistica, organizzati dalla F.I.G.H., riservati agli affiliati con la partecipazione dei propri tesserati agonisti.

La F.I.G.H. può assegnare l'organizzazione e/o la gestione della suddetta attività ai propri Organi Territoriali.

Sono campionati di serie:

- i campionati nazionali di serie A Gold maschile, serie A1 femminile, serie A Silver maschile, serie A2 femminile
- i campionati regionali di serie B maschile e di serie B femminile

Sono campionati di categoria:

Under 20 maschile, Under 20 femminile, Under 18 maschile, Under 18 femminile, Under 16 maschile, Under 16 femminile, Under 14 maschile, Under 14 femminile

Articolo 4

Indizione e ordinamento

Il Consiglio Federale delibera annualmente l'indizione dei campionati di serie, di categoria ed ogni altra competizione agonistica.

La relativa organizzazione è curata dalle competenti strutture federali centrali e/o territoriali.

Il Consiglio Federale stabilisce l'ordinamento dei campionati e delle altre manifestazioni nonché l'articolazione dei gironi, gli organici, le formule ed i criteri per la promozione e la retrocessione da una serie all'altra.

Ai fini della preparazione olimpica e di alto livello dei gruppi di atleti/e di interesse nazionale, come normato dal Regolamento Organico, il Consiglio Federale può autorizzarne la partecipazione a campionati federali.

Le sole modifiche all'ordinamento dei campionati di serie, intese quali classificazione e relativa denominazione in cui gli stessi si articolano, acquisiscono efficacia a partire da dodici mesi dopo la data della relativa deliberazione.

Articolo 5

Rango federale e diritto di partecipazione

Gli affiliati partecipano ai campionati secondo il proprio rango.

Il rango federale è costituito dal titolo acquisito al termine del campionato dell'anno sportivo precedente.

Le società neo-affiliate ottengono d'ufficio il rango federale meno elevato.

Ogni società può partecipare a campionati di serie diverse con diritto alla promozione alla serie superiore a meno che non si tratti della stessa serie della squadra maggiore, nel qual caso la promozione è esclusa.

Qualora uno o più tesserati nelle condizioni di cui al quinto capoverso del successivo art. 38 vengano iscritti a referto anche solo in una gara della serie immediatamente inferiore dopo essere stati iscritti a referto anche in una sola gara della serie immediatamente superiore è automaticamente esclusa per la squadra militante nel campionato immediatamente inferiore la promozione alla serie immediatamente superiore ove militi già altra squadra della stessa società – anche in caso di contemporanea retrocessione della squadra di serie superiore – e di conseguenza anche dalla partecipazione a qualsiasi fase di eventuale qualificazione alla serie superiore stessa, sempre con esclusione da tali eventuali fasi di qualificazione da parte di tesserati che siano stati iscritti a referto anche in una sola gara della serie superiore durante ogni fase del relativo campionato.

Nei campionati di serie A Gold e Silver maschile, serie A1 e A2 femminile è comunque preclusa la partecipazione con più di una squadra.

Articolo 6

Iscrizione ai campionati e criteri per l'integrazione degli organici

Gli affiliati debbono presentare alla F.I.G.H. domanda di iscrizione ai campionati entro i termini e secondo le modalità deliberati annualmente dal Consiglio Federale e comunicati mediante apposita circolare della Segreteria Generale.

Per l'iscrizione deve essere utilizzata la procedura on-line disponibile sul sito internet www.figh.it.

In particolare:

A) CAMPIONATI DI SERIE E DI CATEGORIA

La domanda di iscrizione non può essere accolta se la Società non risulti già riaffiliata per la stagione agonistica cui si riferisce la domanda stessa.

B) MODULO DI ISCRIZIONE

Il modulo di iscrizione, a pena di irricevibilità, deve essere compilato in ogni sua parte e contenere, oltre al codice federale ed ai dati della Società, già inseriti nel sistema:

1. Colore delle maglie: precisare i colori delle due divise sia dei giocatori che dei portieri, tenendo conto che gli arbitri faranno riferimento a tali dati in caso di coincidenza dei colori.
2. Orario delle gare: segnalare l'orario prescelto di inizio della gara e quello per i recuperi infrasettimanali, indicando in quest'ultimo caso anche i giorni di recupero richiesti.
3. Impianto di gioco: indicare l'impianto di giuoco principale ed alternativo già disponibili in un apposito elenco ovvero richiedere contestualmente l'omologazione di altro impianto compilando l'apposita modulistica. La Federazione si riserva, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, di accettare o meno l'indicazione del campo principale e di quello alternativo, per quest'ultimo dopo averne verificato la distanza e l'idoneità. In caso di mancata comunicazione del campo alternativo la domanda di iscrizione al campionato non potrà essere accolta.
4. Sponsor: indicare la denominazione che si richiede di utilizzare su tutte le comunicazioni ufficiali della F.I.G.H.
5. Recapito urgente: indicare in modo completo i dati relativi all'indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (tale recapito può anche essere differente da quello in precedenza indicato dalla Società come recapito postale).

A tutte le Società partecipanti ai campionati è fatto obbligo utilizzare l'indirizzo di posta elettronica attribuito dalla Federazione (e-mail federale) per la trasmissione ufficiale delle comunicazioni inerenti l'attività federale.

C) TERMINI DI ISCRIZIONE

Campionati nazionali: fermi restando i termini annualmente indicati dal Consiglio Federale per l'iscrizione, nel caso in cui le domande di iscrizione ai campionati nazionali pervengano oltre tali date, come pure nel caso di documentazione incompleta o non conforme, il Consiglio Federale fisserà il termine ultimo entro il quale le domande dovranno essere perfezionate. Trascorso tale termine le domande di iscrizione non verranno accettate, determinando l'esclusione per rinuncia dal campionato cui la Società avrebbe diritto a partecipare.

Campionati regionali e di categoria: fermi restando modalità e termini annualmente indicati dal Consiglio Federale per l'iscrizione, i calendari definitivi, predisposti a cura dell'Organo Territoriale competente, dovranno pervenire alla sede federale almeno dieci giorni prima dell'inizio del rispettivo campionato, e comunque entro il termine ultimo fissato annualmente dal Consiglio Federale.

I calendari pervenuti oltre i predetti termini non saranno riconosciuti validi ai fini del riconoscimento dell'attività agonistica federale.

D) CRITERI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ORGANICI

Qualora si debba provvedere all'integrazione dell'organico di un campionato, a seguito di rinunce ovvero disponibilità di posti dopo la chiusura delle iscrizioni, si provvederà ad attribuire un punteggio secondo i parametri di seguito elencati. L'attribuzione dei parametri verrà effettuata alla data del 1° luglio della stagione agonistica per la quale devono essere effettuati i reintegri.

Tutte le relative operazioni verranno effettuate sulla base delle richieste inoltrate dalle Società interessate, che abbiano partecipato e portato a termine nella stagione in corso il campionato di serie di pari livello o immediatamente inferiore, a mezzo e-mail, entro e non oltre il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale.

La richiesta di reintegro, una volta accolta, non può dare luogo a rinuncia, pena l'inquadramento automatico nel campionato di accesso.

La società ammessa al reintegro deve, entro 48 ore dalla ricezione via e-mail della relativa comunicazione, trasmettere alla F.I.G.H. a mezzo e-mail attestazione dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale (o della quota parte non ancora assicurata), ove previsto, sul conto corrente indicato, pena la decadenza automatica dal diritto al reintegro stesso.

TABELLA PARAMETRI INTEGRAZIONE

Anzianità di attività agonistica riferita al settore (M o F)	Punti
oltre 20 anni	20
15-20 anni	15
10-15 anni	10
meno di 10 anni	5
Impianto di giuoco	Punti
Palasport/Palestra regolamentare:	
monotracciatura	6
n. 2 tribune	8
n. 1 tribuna	4
oltre 500 spettatori	6
meno di 500 spettatori	3
Struttura tensostatica regolamentare:	
monotracciatura	4
n. 2 tribune	6
n. 1 tribuna	2
oltre 500 spettatori	4
meno di 500 spettatori	2
Classifica precedente stagione riferita alla regular season	Punti
1° non promosso della serie inferiore	20
Terzultimo retrocesso della serie superiore	15
2° non promosso della serie inferiore	10
Penultimo retrocesso della serie superiore	8
3° non promosso della serie inferiore	6
Ultimo retrocesso della serie superiore	4
Reintegri ottenuti negli ultimi 3 anni	Punti
Nessun reintegro	10
1 reintegro	5
2 reintegri	0
Ritiro o esclusione da un campionato di serie	Punti
In presenza di ritiro o esclusione da un campionato di serie nelle 3 stagioni agonistiche precedenti, la domanda stessa non può essere accolta	
Situazione debitoria verso la FIGH	Punti
In presenza di situazione debitoria alla data ultima di deposito della richiesta di reintegro, la domanda stessa non può essere accolta	

Titoli vari	Punti
Campione d'Italia giovanile (fino Under 15 nelle precedenti 3 stagioni)	10
Partecipazione finale giovanile (fino Under 15 nella precedente stagione)	5
Punteggio attribuito dal C.F.	0-20

Articolo 7

Svolgimento dell'attività agonistica

Il Consiglio Federale emana annualmente, con una o più circolari, le disposizioni di carattere organizzativo per garantire il regolare svolgimento dell'attività agonistica, cui debbono attenersi gli Organi Territoriali e gli affiliati.

In particolare, tutte le gare debbono svolgersi nel giorno, sul campo e negli orari indicati.

Per i campionati nazionali l'Ufficio Attività Agonistica competente, una volta ricevuta dalla società ospitante la comunicazione di indisponibilità dell'impianto nell'orario e/o giorno indicato dal calendario ufficiale, può:

- autorizzare, previo accordo tra le società interessate, la variazione dell'orario e/o giorno (dal sabato alla domenica o dalla domenica al sabato ove la regolamentazione dello specifico campionato per l'anno sportivo in corso preveda tale possibilità) da quello indicato sul calendario ufficiale
- autorizzare, senza obbligo di accordo tra le società interessate, lo spostamento nello stesso giorno ed orario su di un impianto alternativo omologato per lo stesso campionato
- autorizzare, previo accordo tra le società interessate, lo spostamento su di un impianto alternativo omologato per lo stesso campionato, in orario e/o giorno differente (dal sabato alla domenica o dalla domenica al sabato ove la regolamentazione dello specifico campionato per l'anno sportivo in corso preveda tale possibilità) da quello indicato sul calendario ufficiale

Per i campionati interregionali, regionali e di categoria l'Ufficio Attività Agonistica competente, una volta ricevuta:

- da una delle due società interessate motivata richiesta di spostamento di orario e/o giorno indicato dal calendario ufficiale, assistita da rilevante motivazione
- da entrambe le squadre richiesta congiunta di spostamento di orario e/o giorno e/o inversione campo rispetto a quanto indicato dal calendario ufficiale

può disporre la variazione dell'ora di inizio della singola gara oppure lo spostamento ad altra data, purché compresa entro i 30 giorni successivi alla data ufficiale posta originariamente in calendario e non successiva all'ultima giornata della stessa fase di campionato, oppure l'inversione di campo.

Tali variazioni, che devono essere comunicate per iscritto alle parti interessate, possono altresì essere comunque disposte d'ufficio, per la tutela del superiore interesse federale, dal competente Ufficio Attività Agonistica. La Federazione potrà anche modificare, sempre d'ufficio, date, orari ed impianti di gara in relazione ad esigenze di riprese televisive.

Articolo 8

Rinuncia al campionato di competenza

L'affiliato che, entro il termine fissato per l'iscrizione, dichiara per iscritto la propria rinuncia, ovvero non si iscriva entro il termine fissato, al campionato cui ha diritto a norma dell'art. 5 del presente regolamento perde il rango federale acquisito e gli viene conseguentemente attribuito quello meno elevato previsto dalla Federazione per l'anno sportivo di riferimento.

Articolo 9

Ritiro od esclusione dal campionato di competenza

L'affiliato che, iscritto al campionato cui ha diritto ai termini dell'art. 5 del presente regolamento, si ritiri prima, durante il campionato, o ne sia escluso a seguito di provvedimento disciplinare, non ha diritto alla restituzione delle tasse versate e deve altresì adempiere a quelle ancora da versare; la Federazione procederà inoltre all'escussione del deposito cauzionale, ove previsto.

Il ritiro prima dell'inizio del campionato comporta la perdita, per le squadre che partecipano ai campionati di serie e relativamente alla sola squadra dell'affiliato ritirata, del rango federale acquisito e la conseguente attribuzione di quello meno elevato; per le squadre che partecipano ai campionati di categoria comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Il ritiro durante il campionato o l'esclusione a seguito di provvedimento disciplinare, comporta, agli effetti della classifica, la collocazione d'ufficio della squadra all'ultimo posto e l'annullamento di tutte le gare già disputate, comunque computate, limitatamente ai campionati di categoria, a favore delle squadre che abbiano regolarmente portato a termine il campionato, ove sussista l'obbligo di un numero minimo di gare da disputare. Comporta altresì l'inibizione da ogni altra attività nell'anno sportivo in corso limitatamente alla sola squadra dell'affiliato ritirata o esclusa.

Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni disciplinari

Articolo 10

Formazione delle classifiche

In ogni fase di campionato la classifica è stabilita con l'attribuzione di:

- 2 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di risultato pari
- 0 punti in caso di sconfitta

I risultati delle gare diventano ufficiali dopo l'omologazione da parte degli organi competenti e la pubblicazione nei comunicati ufficiali.

Sono considerate regolarmente disputate anche le gare per le quali il competente organo di giustizia sportiva abbia adottato un provvedimento di omologazione con il risultato di 5-0.

Se due o più squadre concludono il campionato, o una fase di esso (ad es. la fase regolare, la fase ad orologio o più genericamente la seconda fase, ecc.), a parità di punteggio, l'attribuzione dei posti nella classifica verrà determinata, se non diversamente stabilito per singole manifestazioni, nell'ordine:

- dai risultati ottenuti nei confronti diretti;
- dalla differenza reti nei confronti diretti;
- dal maggior numero di reti segnate nei confronti diretti;
- dalla differenza reti complessiva riferita a tutte le gare;
- dal maggior numero di reti segnate in tutte le gare;
- dal sorteggio.

Per l'attribuzione dei posti in classifica si terrà conto progressivamente dei criteri sopra enunciati, fino alla determinazione finale della stessa.

Tali parametri si intendono riferiti esclusivamente alla fase di campionato presa in considerazione.

In caso di parità di punteggio durante lo svolgimento del campionato, qualora le squadre interessate abbiano disputato lo stesso numero di incontri, l'attribuzione dei posti nella classifica verrà determinata, se non diversamente stabilito per singole manifestazioni, nell'ordine:

- dalla differenza reti complessiva riferita a tutte le gare
- dal maggior numero di reti segnate in tutte le gare
- dal sorteggio

In caso di parità di punteggio durante lo svolgimento del campionato, qualora le squadre interessate abbiano disputato un differente numero di incontri, l'attribuzione dei posti nella classifica verrà determinata, se non diversamente stabilito per singole manifestazioni, nell'ordine:

- dal quoziente tra punti realizzati e gare disputate
- dal quoziente tra reti realizzate e reti subite
- dal quoziente tra reti realizzate e gare disputate
- dal sorteggio

Per l'attribuzione dei posti in classifica si terrà conto progressivamente dei criteri sopra enunciati, fino alla determinazione finale della stessa.

Articolo 11

Campioni d'Italia

Ogni anno gli affiliati primi classificati nei massimi campionati di serie maschile e femminile, nonché in quella categoria, vengono proclamati "CAMPIONE D'ITALIA" ed autorizzati a fregiare le maglie sociali della squadra stessa con lo scudetto tricolore dall'inizio e per tutta la durata del successivo anno sportivo.

Articolo 12

Spareggio per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia

Nei campionati di massima serie, che si disputino senza la formula dei play-off, qualora due squadre si trovino a parità di punteggio in testa alla classifica finale per l'aggiudicazione del titolo di "CAMPIONE D'ITALIA", in deroga a quanto previsto dall'art. 10, si procede alla disputa di una gara di spareggio in campo neutro come disposto al successivo art. 17. Nel caso che le squadre a parità di punteggio siano più di due, trova applicazione la procedura indicata al precedente art. 10 per la elaborazione della classifica avulsa, in base alla quale le prime due classificate ricadranno nella norma di cui al precedente primo capoverso.

Articolo 13

Rinuncia o ritiro in gara

Gli affiliati hanno l'obbligo di portare a termine i campionati o le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

L'affiliato che fa ritirare la propria squadra laddove la gara sia già in svolgimento, subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-5 o con il punteggio ottenuto sul campo se più favorevole alla squadra avversaria, nonché la penalizzazione da cinque punti in classifica fino all'esclusione dal campionato.

L'affiliato che fa rinunciare la propria squadra alla disputa di una gara, salvo i casi di forza maggiore, subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-5, nonché la penalizzazione di tre punti in classifica; qualora la rinuncia non sia stata preventivamente comunicata alla Federazione ed all'affiliato avversario, la penalizzazione è di cinque punti.

Le penalizzazioni hanno efficacia nel campionato in corso; possono essere applicate nell'anno sportivo successivo, in tutto o in parte, se l'applicazione nel campionato in corso risulti ininfluente ai fini della classifica.

In caso di ritiro o rinuncia gli organi di giustizia sportiva applicheranno una sanzione pecuniaria, nonché eventuali ulteriori sanzioni disciplinari, nella misura fissata dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

La rinuncia a disputare una gara deve essere comunicata, a mezzo e-mail federale, alla Federazione ed all'affiliato avversario entro il sesto giorno precedente la data fissata per l'incontro. L'inadempimento a tale obbligo può comportare, oltre alla penalizzazione di cinque punti, la corresponsione di eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.

La squadra che nel corso del campionato o di altra manifestazione rinunci per la seconda volta ad una gara è esclusa dal campionato, con le conseguenze previste dall'art 9, se non diversamente stabilito.

Articolo 14

Mancata presentazione in campo

La squadra che non si presenti in campo entro i limiti di tempo regolamentare ha l'obbligo di documentarne le cause.

Se la mancata presentazione è causata da forza maggiore il Giudice Sportivo competente dispone la ripetizione della gara. Ai fini delle valutazioni di cui al comma precedente, costituiscono causa di forza maggiore ogni e qualsivoglia straordinario evento naturale, ambientale, sanitario o di altra natura, comprovati dall'affiliato attraverso attestazioni rilasciate dalle competenti autorità e/o, in subordine, accertati d'ufficio dalla FIGH.

Costituiscono altresì causa di forza maggiore fatti od eventi imputabili in via diretta ed esclusiva a mezzi di trasporto pubblico o in concessione o privati, se l'affiliato documenti, attraverso dichiarazioni rese dai titolari dei predetti mezzi di trasporto pubblici o in concessione, o di soccorso stradale convenzionato ACI o Europ Assistance, che l'evento non era né prevedibile né evitabile con la normale diligenza ed attenzione.

La documentazione prevista ai commi precedenti deve pervenire, a mezzo e-mail federale per i campionati di competenze dei Giudici Sportivi Territoriali e a mezzo posta elettronica certificata federale per i campionati di competenza del Giudice Sportivo Nazionale, al Giudice Sportivo competente entro i sette giorni successivi a quello di gara ed essere preceduta da preavviso a mezzo e-mail federale da effettuare entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di gara.

Il mancato invio di documentazione riconosciuta valida ai fini della causa di forza maggiore o il mancato rispetto dei termini previsti al comma precedente comportano l'equiparazione della mancata presentazione alla rinuncia e la conseguente applicazione, da parte degli organi di giustizia sportiva, dell'art. 13 del presente regolamento.

La causa di forza maggiore si applica nelle ultime due giornate di ciascuna fase dei campionati nazionali, con le modalità previste al successivo art. 16.

Articolo 15

Presentazione in campo e tempo di attesa

Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi ai direttori di gara, ovvero al commissario di gara se presente, in tempo utile per l'espletamento delle operazioni previste nei successivi artt. 44, 45 e 46, e devono, comunque, presentarsi in campo per l'ora fissata per lo svolgimento della gara dal calendario ufficiale.

I direttori di gara non faranno disputare l'incontro qualora il ritardo superi i trenta minuti dopo l'ora fissata, salvo il caso in cui gli affiliati interessati sottoscrivano un accordo per far disputare la gara anche nel caso di un ritardo superiore ai trenta minuti.

Il ritardo è punito dagli organi di giustizia sportiva con una sanzione pecuniaria, nonché eventuali ulteriori sanzioni disciplinari, nella misura fissata dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Il tempo di attesa non si applica nelle ultime due giornate di ritorno dei campionati per i quali è previsto per calendario che gli incontri abbiano inizio tutti alla medesima ora.

Articolo 16

Rinuncia o ritiro in gara o mancata presentazione in campo nei play-off, play-out, poule scudetto, poule promozione, poule retrocessione, fasi ad eliminazione diretta o a concentramento

Durante i play-off ed i play-out, poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione e/o poule diversamente denominate, ovvero nelle fasi ad eliminazione diretta dei campionati e di ogni altra manifestazione agonistica, che si svolgano anche in più turni, le fattispecie previste agli artt. 13 e 14 del presente regolamento producono gli effetti della automatica esclusione, la collocazione d'ufficio della squadra all'ultimo posto della fase in corso di svolgimento.

In deroga a quanto previsto dal quinto comma del precedente art. 14, il preavviso a mezzo e-mail federale deve essere inviato entro le sei ore successive all'orario di inizio della gara, e la relativa documentazione deve pervenire, anche a mezzo e-mail federale per i campionati di competenze dei Giudici Sportivi Territoriali e a mezzo posta elettronica certificata federale per i campionati di competenza del Giudice Sportivo Nazionale, al Giudice Sportivo competente entro le ventiquattro ore successive all'orario di inizio della gara.

Nelle fasi a concentramento, con esclusione dei campionati organizzati con formula a concentramenti, la mancata presentazione in campo è sempre equiparata alla rinuncia a disputare una gara, con espressa esclusione dell'esimente rappresentata dalla causa di forza maggiore.

Nei campionati organizzati con formula a concentramenti, qualunque sia la causa:

- a) la prima e la seconda mancata presentazione ad una gara comportano la perdita della stessa con il punteggio di 0-5
- b) la terza mancata presentazione ad una gara comporta l'esclusione dal campionato, con le conseguenze di cui all'art. 9, se non diversamente stabilito

Nelle predette fattispecie l'organo disciplinare competente comminerà anche le sanzioni amministrative previste per la rinuncia o ritiro in gara, nonché le eventuali ulteriori sanzioni disciplinari.

Articolo 17

Qualificazione diretta in due incontri e parità in gare di spareggio

Con la formula dell'eliminazione diretta in due gare, se al termine del doppio incontro entrambe le squadre hanno conseguito lo stesso numero di punti, per determinare la squadra vincente si procede come segue:

- differenza reti
- maggior numero di reti segnate fuori casa
- tiri da 7 metri (secondo la procedura indicata nei successivi commi)

Qualora al termine di una gara di spareggio le due squadre si trovino in situazione di parità, debbono essere giocati, dopo un intervallo di cinque minuti, due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno, con un minuto di intervallo tra il primo ed il secondo tempo e con inversione del campo all'inizio del secondo tempo supplementare.

In caso di ulteriore parità al termine dei due tempi supplementari si procede all'effettuazione di una serie completa di cinque tiri da 7 metri da parte di ciascuna squadra – che deve essere comunque interrotta nel momento in cui una delle due squadre abbia conseguito un risultato a suo vantaggio matematicamente certo – con le seguenti modalità:

- a) gli arbitri scelgono la porta e procedono al sorteggio della squadra che dà inizio ai tiri;
- b) i tiri sono effettuati da cinque giocatori diversi i cui numeri di identificazione saranno stati notificati agli arbitri dal dirigente responsabile prima che si sia dato inizio alla loro esecuzione;
- c) i tiri dovranno essere eseguiti in maniera alternata anche in ordine di esecuzione diverso da quello presentato in elenco;
- d) perdurando la parità si procederà alla effettuazione di un'altra serie di cinque tiri da 7 metri, da battersi, sempre alternativamente, da giocatori anche diversi dai precedenti cinque secondo una nuova lista;
- d1) il primo tiro sarà eseguito dalla squadra che nella serie precedente aveva tirato per seconda;
- d2) i tiri saranno eseguiti fino a quando una squadra non risulti essere in vantaggio a parità di battute;
- e) in caso di ulteriore parità si procede secondo quanto previsto alla precedente lettera d);
- f) è consentita la sostituzione del portiere dopo ogni tiro;
- g) non possono eseguire tiri da 7 metri i giocatori che risultino esclusi o squalificati.

Articolo 18

Spostamento e recupero delle gare

Lo spostamento e/o il recupero delle gare è stabilito dall'Ufficio Attività Agonistica competente, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, tenuto conto delle seguenti disposizioni:

A) CAMPIONATI NAZIONALI

- a) la richiesta di spostamento gara che comporti variazioni dell'ora di inizio della stessa, lo spostamento ad altra data nei limiti previsti dal precedente art. 7, la variazione del campo di gioco è considerata perfezionata se assistita da rilevante motivazione;
- b) la richiesta della Società ospitante deve essere perfezionata entro il decimo giorno precedente alla data originariamente prevista dal calendario ufficiale. In difetto l'Ufficio Attività Agonistica può respingere la richiesta, ovvero procedere anche d'ufficio, acquisendo il parere del settore arbitrale;
- c) il contributo dovuto quale tassa spostamento gara è annualmente fissato dal Consiglio Federale e il relativo pagamento deve essere effettuato tramite la procedura on-line disponibile sul sito internet www.figh.it;
- d) il mancato rispetto del termine di cui al superiore punto b) comporta l'applicazione del contributo in misura duplicata;
- e) i recuperi per tutti i campionati nazionali si dovranno effettuare entro e non oltre 20 giorni dal provvedimento definitivo di mancata omologazione o rinvio della gara. Le date saranno stabilite dall'Ufficio Attività Agonistica

nazionale, salvo accordo firmato dalle Società e acquisito dalla Federazione entro otto giorni dalla data fissata per il recupero;

f) in caso di concomitanza con gare valide per le coppe europee di club il recupero sarà disposto d'ufficio dall'Ufficio Attività Agonistica;

g) ogni Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione al campionato, la disponibilità del proprio campo in due giorni da scegliersi tra i seguenti tre: martedì, mercoledì e giovedì, indicando per ognuno l'orario d'inizio gara (tra le ore 17.00 e le 21.00);

h) la Società impegnata in Coppa potrà formalizzare, per iscritto, ed almeno 15 giorni prima rispetto alla prevista data originaria, la propria scelta tra anticipo o posticipo. Decorso tale termine l'Ufficio Attività Agonistica fisserà il posticipo;

i) nel caso in cui le Società interessate ad un recupero siano entrambe impegnate nelle coppe europee di club, la facoltà di opzione tra anticipo e posticipo spetterà a quella che per calendario risulterà impegnata in casa;

j) il recupero della gara, in caso di coincidente impegno nelle coppe europee, dovrà avere luogo entro il 20° giorno successivo alla data già fissata in calendario.

B) CAMPIONATI REGIONALI

a) la richiesta di spostamento gara che comporti variazioni dell'ora di inizio della stessa, lo spostamento ad altra data nei limiti previsti dal precedente art. 7, la variazione del campo di gioco e/o l'inversione campo è considerata perfezionata se assistita da rilevante motivazione, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Attività Agonistica regionale competente, ove non intervenga un accordo tra le parti;

b) la richiesta della Società ospitante deve essere perfezionata entro il quinto giorno precedente alla data originariamente prevista dal calendario ufficiale. In difetto l'Ufficio Attività Agonistica regionale competente può respingere la richiesta, ovvero procedere anche d'ufficio, acquisendo il parere del settore arbitrale. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'applicazione del contributo in misura duplicata;

c) il contributo dovuto in caso di spostamento gara è annualmente fissato dal Consiglio Federale e la relativa attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta di spostamento. Qualora la suddetta attestazione non venga allegata, la richiesta di spostamento gara non può essere esaminata. Nel caso in cui, espletata ritualmente tutta la procedura, non venga accordato lo spostamento gara, il contributo versato verrà iscritto a credito nella situazione contabile della società per la stagione in corso

d) i recuperi per tutti i campionati regionali si dovranno effettuare entro e non oltre 30 giorni dal provvedimento definitivo di mancata omologazione o rinvio della gara e comunque in data non successiva all'ultima giornata della stessa fase di campionato. Le date saranno stabilite in via definitiva dall'Ufficio Attività Agonistica

e) il recupero delle gare non disputate potrà essere fissato anche in altra data, previa comunicazione scritta di accordo da parte di entrambe le società interessate, a condizione che vengano rispettate le limitazioni temporali di cui al paragrafo precedente e sempre che l'Ufficio Attività Agonistica competente non abbia già provveduto d'ufficio a determinare giorno ed orario di svolgimento delle medesime.

Articolo 19

Partecipazione obbligatoria ai campionati di categoria

Gli affiliati iscritti ai campionati di serie, maschili e femminili, hanno l'obbligo di partecipare alla attività di categoria secondo le specifiche disposizioni emanate annualmente dal Consiglio Federale.

La mancata osservanza di tale norma comporta l'adozione, da parte degli organi di giustizia, delle sanzioni annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

Articolo 20

Spese sostenute dagli affiliati

Le spese sostenute dagli affiliati per le gare di campionato, comprese quelle effettuate in campo neutro o ripetute, sono a carico degli affiliati stessi.

Eventuali contributi possono essere concessi nella misura e con le modalità annualmente fissate dal Consiglio Federale.

Articolo 21

Modalità di riscossione delle ammende

Il pagamento delle ammende deve essere effettuato secondo le procedure deliberate dal Consiglio Federale.

Il pagamento a saldo di eventuali situazioni debitorie residue al termine dell'anno sportivo deve essere effettuato prima del rinnovo annuale dell'affiliazione/adesione.

TITOLO II
ATTIVITA' PROMOZIONALE

Articolo 22

Definizione attività promozionale

Per attività promozionale si intendono le manifestazioni sportive a contenuto non competitivo e non agonistico – prive del carattere di continuità proprio dei campionati federali e delle altre competizioni organizzate dalla F.I.G.H. – riservate agli affiliati/aderenti con la partecipazione di atleti/e in possesso del tesseramento agonistico e tesseramento agonistico beachandball o di quello promozionale e promozionale beachandball.

Tale attività, di diretta competenza, relativamente all'organizzazione ed alla gestione, della F.I.G.H. o, per delega della stessa, dei propri Organi Territoriali, può essere altresì organizzata da affiliati/aderenti, secondo la normativa annualmente emanata dal Consiglio Federale.

L'attività promozionale si articola nelle seguenti categorie:

- a) Under 8 maschile/femminile/misto
- b) Under 9 maschile/femminile/misto
- c) Under 10 maschile/femminile/misto
- d) Under 11 maschile/femminile/misto
- e) Under 12 maschile/femminile/misto
- f) Under 13 maschile/femminile/misto
- g) Under 14 maschile/femminile/misto
- h) Over 14 maschile/femminile/misto
- i) Beachandball maschile/femminile/misto
- j) Street Handball maschile/femminile/misto
- k) Wheelchair maschile/femminile/misto

Per organizzare manifestazioni promozionali gli affiliati/aderenti debbono presentare all'Ufficio Attività Agonistica Regionale della F.I.G.H. richiesta scritta di autorizzazione almeno 4 giorni prima utilizzando esclusivamente l'apposito modulo pubblicato sul sito internet www.figh.it, al quale dovranno essere allegati:

- dichiarazione della società organizzatrice di assunzione a proprio carico di tutti gli oneri connessi all'organizzazione del torneo e della responsabilità civile terzi
- regolamento della manifestazione
- elenco delle società partecipanti (indicando il numero di codice federale), che devono essere affiliate/aderenti sia alla data di presentazione della domanda che a quella di svolgimento della manifestazione, suddivise per eventuali categorie di svolgimento della manifestazione
- formula e calendario (comprensivo di orari) della manifestazione
- indicazione impianti di giuoco e/o aree appositamente attrezzate (per queste ultime allegare relativa autorizzazione delle autorità competenti) per lo svolgimento degli incontri
- attestazione di avvenuto pagamento del contributo annualmente stabilito dal Consiglio Federale per la società organizzatrice e per ciascuna squadra partecipante
- richiesta di forza pubblica
- dichiarazione relativa alla presenza del servizio sanitario, ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento
- elenco degli allenatori in regola con il tesseramento designati dall'organizzatore per le attività di arbitraggio

Relativamente alle società italiane è ammessa la formazione di squadre con giocatori tesserati per altri affiliati/aderenti, purché muniti del relativo nulla-osta degli affiliati di appartenenza.

La F.I.G.H., esaminata la documentazione, autorizza lo svolgimento del torneo ovvero sospende l'autorizzazione in attesa di documentazione non prodotta ovvero rigetta la richiesta.

Per i tornei di beachandball trovano applicazione, in relazione alla tipologia dei partecipanti, le disposizioni in vigore rispettivamente per le categorie a), b), c).

La F.I.G.H., nel concedere o meno l'autorizzazione, dovrà comunque tenere conto degli impegni relativi all'attività agonistica, agli impegni delle squadre nazionali nonché agli eventi organizzati dalla Federazione stessa.

TITOLO III
ATTIVITA' AMATORIALE

Articolo 23

Definizione attività amatoriale

Per attività amatoriale si intende l'attività sportiva relativa ai tornei, di durata limitata o con un contenuto competitivo limitato ad un livello tecnico inferiore a quello agonistico, organizzata dalla F.I.G.H. con la partecipazione di tesserati agonisti.

Tale attività può essere altresì organizzata alle medesime condizioni di cui al precedente comma, da affiliati/aderenti, secondo la normativa emanata dal Consiglio Federale.

I tornei la cui richiesta di autorizzazione venga presentata nel corso dell'anno sportivo precedente a quello in cui è previsto lo svolgimento vengono autorizzati subordinatamente al rinnovo dell'affiliazione/adesione prima del loro inizio.

Avuto riguardo all'art. 1 del presente regolamento, la F.I.G.H. può delegare l'organizzazione e/o la gestione di attività amatoriale ai propri Organi Territoriali, mediante direttive emanate dal Consiglio Federale.

L'ufficio federale che sovrintende a detta attività è l'Ufficio Attività Agonistica Nazionale.

Articolo 24

Attività amatoriale organizzata dagli affiliati

L'attività amatoriale di pallamano e beachhandball si articola nelle seguenti categorie:

- a) tornei internazionali seniores o giovanili o masters
- b) tornei nazionali seniores o giovanili o masters
- c) tornei di propaganda giovanili o masters

Per organizzare tornei gli affiliati/aderenti debbono presentare all'Ufficio Attività Agonistica Nazionale della F.I.G.H. richiesta scritta di autorizzazione:

- almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione per i tornei seniores e/o giovanili e/o masters cui prendono parte squadre provenienti da paesi non facenti parte dell'Unione Europea e/o dell'area Schengen (categoria a)
- almeno 8 giorni prima dell'inizio della manifestazione per i tornei seniores e/o giovanili e/o masters cui prendono parte squadre provenienti solo dall'Italia e da paesi facenti parte dell'Unione Europea e/o dell'area Schengen (categoria b)
- almeno 4 giorni prima dell'inizio della manifestazione per i tornei esclusivamente giovanili cui prendono parte squadre provenienti solo dall'Italia e tornei masters (categoria c)

utilizzando esclusivamente l'apposito modulo pubblicato sul sito internet www.figh.it, al quale dovranno essere allegati:

- dichiarazione della società organizzatrice di assunzione a proprio carico di tutti gli oneri connessi all'organizzazione del torneo e della responsabilità civile terzi (categorie a-b-c)
- regolamento del torneo in lingua italiana (italiana ed inglese per tornei cui prendono parte squadre straniere) (categorie a-b)
- elenco delle società partecipanti (indicando il numero di codice federale per le società italiane, che devono essere affiliate/aderenti sia alla data di presentazione della domanda che a quella di svolgimento del torneo), suddivise per eventuali categorie di svolgimento del torneo (categorie a-b-c)
- formula e calendario (comprensivo di orari) degli incontri (categorie a-b-c)
- indicazione impianti di giuoco e/o aree appositamente attrezzate (per queste ultime allegare relativa autorizzazione delle autorità competenti) per lo svolgimento degli incontri (categorie a-b-c)
- attestazione di avvenuto pagamento del contributo annualmente stabilito dal Consiglio Federale per la società organizzatrice e per ciascuna squadra partecipante (categorie a-b-c)
- richiesta di forza pubblica (categorie a-b-c)
- dichiarazione relativa alla presenza del servizio sanitario, ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, (categorie a-b-c)
- copia della polizza assicurativa stipulata dalla società organizzatrice per la responsabilità civile verso terzi di tutte le delegazioni partecipanti (solo per tornei cui prendono parte squadre provenienti da paesi non facenti parte dell'Unione Europea e/o dell'area Schengen) (categoria a)
- elenco degli atleti/e e degli accompagnatori (dirigenti, tecnici, sanitari) di ciascuna squadra proveniente da paese non facente parte dell'Unione Europea e/o dell'area Schengen (per un numero complessivo non superiore a 22), comprensivo di nome, cognome e data di nascita, precisando località e struttura presso la quale verranno ospitati (categoria a)
- richiesta nominativa di autorizzazione all'utilizzo di arbitri stranieri, corredata da attestato/dichiarazione di inquadramento rilasciato dalla Federazione di appartenenza di ciascuno di essi (categorie a-b)
- elenco degli allenatori in regola con il tesseramento designati dall'organizzatore a dirigere le gare del torneo (categoria c)

Relativamente alle squadre italiane è ammessa la formazione di squadre con giocatori tesserati per altri affiliati/aderenti, purché muniti del relativo nulla-osta degli affiliati di appartenenza.

La F.I.G.H., esaminata la documentazione, autorizza lo svolgimento del torneo ovvero sospende l'autorizzazione in attesa di documentazione non prodotta ovvero rigetta la richiesta.

Successivamente all'intervenuta autorizzazione la F.I.G.H. comunica all'organizzatore i nominativi di arbitri, designatori arbitrali, giudice sportivo e commissari speciali/di gara nominati (categorie a-b)

Le spese di trasferta, vitto e alloggio, e la corresponsione delle indennità di prestazione spettanti ad arbitri, designatori arbitrali, giudice sportivo e commissari speciali/di gara della F.I.G.H. sono a carico dell'affiliato/aderente che organizza il torneo e devono essere corrisposti con le modalità indicate all'atto della comunicazione di autorizzazione (categorie a-

b)

La F.I.G.H., nel concedere o meno l'autorizzazione, dovrà comunque tenere conto degli impegni relativi all'attività agonistica, agli impegni delle squadre nazionali nonché agli eventi organizzati dalla Federazione stessa.

Il Consiglio Federale può operare ogni valutazione in ordine a specifiche fattispecie relative a singole manifestazioni che ricadano nelle previsioni del Titolo III del presente regolamento.

Articolo 25

Regolamento dei tornei

Il regolamento deve specificare:

- a) denominazione e numero di codice federale dell'affiliato/aderente richiedente
- b) nominativo ed indirizzo, comprensivo di recapito telefonico, del dirigente responsabile dell'organizzazione
- c) categoria del torneo (assoluta/giovanile)

Articolo 26

Responsabilità

Gli affiliati che organizzano tornei assumono ogni responsabilità, anche economica, relativa alla manifestazione.

Gli stessi sono altresì responsabili della predisposizione, redazione e successivo deposito presso la F.I.G.H., entro 15 giorni dal termine della manifestazione, dei referti di gara di tutti gli incontri, unitamente al comunicato finale riportante risultati e classifiche.

Articolo 27

Tornei e gare all'estero

Gli affiliati che intendono partecipare a tornei e gare all'estero devono farne richiesta scritta alla Presidenza Federale, cui compete, in via esclusiva, ogni rapporto con la E.H.F., l'I.H.F., tutti gli organismi internazionali e le Federazioni estere. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24.

TITOLO IV IMPIANTI DI GIOCO

Articolo 28

Misure e stato del terreno di giuoco

Il terreno di gioco e le attrezzature in esso collocate debbono essere conformi alle disposizioni del Regolamento Tecnico di Giuoco ed alle norme organizzative interne della F.I.G.H.

Articolo 29

Omologazione dell'impianto di giuoco

L'affiliato ha l'obbligo di richiedere alla Federazione, previo versamento dell'eventuale contributo fissato dal Consiglio Federale, l'omologazione degli impianti di giuoco nei quali intende svolgere la propria attività, utilizzando la seguente procedura:

A) COMPILAZIONE DEL MODULO DI VERBALE

La copia del verbale che viene riconsegnata alla società deve essere sempre a disposizione dei direttori di gara ed esposta nel loro spogliatoio.

B) PRIMA OMOLOGAZIONE

La società all'atto della prima omologazione di un impianto, che non risulti ancora omologato, deve compilare il modulo di "richiesta omologazione campo" disponibile nell'area riservata dell'affiliato/aderente all'interno del sito internet www.figh.it

Per ciascun impianto l'affiliato/aderente deve redigere un solo verbale di omologazione; l'omologazione concessa permette alla società di disputarvi tutti i campionati a cui partecipa per i quali l'impianto sia stato omologato.

Il competente ufficio federale procederà all'omologazione dell'impianto sulla base delle informazioni contenute nel verbale; qualora dette informazioni non dovessero, sulla scorta dei successivi accertamenti e sopralluoghi, corrispondere al vero, la Segreteria Generale procederà alla revoca dell'omologazione con conseguente impossibilità di utilizzare l'impianto, nonché al deferimento all'organo disciplinare.

Dopo aver effettuata l'omologazione prescritta l'ufficio preposto metterà a disposizione dell'affiliato/aderente nella propria area riservata all'interno del sito internet www.figh.it il verbale di omologazione che deve essere messo sempre a disposizione dei direttori di gara ed esposto nello spogliatoio.

Qualora l'affiliato/aderente accerti che l'impianto risulta essere già omologato da altro affiliato/aderente, deve registrarsi direttamente nella propria area riservata all'interno del sito internet www.figh.it per poter procedere direttamente alla stampa del relativo verbale di omologazione.

C) RINNOVO ANNUALE DELL'OMOLOGAZIONE

Per ciascun anno successivo alla prima omologazione l'affiliato/aderente deve provvedere al rinnovo della registrazione direttamente nella propria area riservata all'interno del sito internet www.figh.it per poter procedere direttamente alla stampa del relativo verbale di omologazione.

Ciascun affiliato/aderente, una volta stampata la nuova copia del verbale di omologazione, dovrà aver cura di verificare che le informazioni contenute nel verbale non abbiano subito modificazioni; qualora ciò fosse avvenuto, la Società dovrà provvedere a richiederne l'aggiornamento direttamente nella propria area riservata all'interno del sito internet www.figh.it per il conseguente aggiornamento della documentazione ufficiale.

La mancata osservanza della precedente disposizione verrà equiparata ad inefficienza dell'impianto di gioco, ai sensi dei successivi artt. 31 e 32, con la conseguente adozione dei provvedimenti disciplinari previsti.

D) CONDIZIONI PER L'OMOLOGABILITA'

Le disposizioni generali per l'omologazione degli impianti sportivi sono riassunte nel seguente prospetto.

a)	dimensioni campo m. 40 x 20
b)	impianto di giuoco coperto
c)	tabellone elettronico segnapunti
d)	tre distinti spogliatoi, forniti di docce e servizi igienici, per la squadra ospitante, la squadra ospite ed i direttori di gara (per serie A Gold/M, Silver/M e A1F obbligatoriamente all'interno dell'impianto o collegati allo stesso da una struttura al coperto)
e)	tracciatura di un cerchio del diametro di m. 4,00 in corrispondenza del centro della linea mediana del campo
f)	reti di protezione dietro le porte con dimensioni minime di m. 9.00-14.00 (larghezza) x 5.00 (altezza) e aventi maglie con dimensioni massime di cm. 10x10
g)	attrezzature complementari: - orologio di riserva meccanico (diametro minimo cm. 12) o digitale (minimo cm. 20x10) - n. 2 serie di tre cartoncini per il Team Time-out (cm. 15x12) - fogli da utilizzare per esclusione 2 minuti (cm. 21x15) - fogli da utilizzare per esclusione giocatore infortunato (cm. 21x15) - fogli da utilizzare per indicare i singoli attacchi di esclusione del giocatore infortunato - badge identificativi dei cinque ufficiali di squadra

E) RICHIESTA DI DEROGA

Le condizioni minime per ottenere una omologazione in deroga a quanto previsto dal precedente capoverso D) sono quelle riportate ai successivi capoversi F), G), H).

Per la partecipazione ai campionati di serie A1 maschile ed A1 femminile non è derogabile alcuna delle condizioni di cui al precedente capoverso D).

F) PARTICOLARI REQUISITI PER I CAMPIONATI NAZIONALI

I requisiti minimi prescritti per gli impianti di gioco da utilizzarsi nei campionati nazionali sono i seguenti:

Classe	Serie	Misure	Impianto	Spogliatoi (n. 3)	Tabellone elettronico	Reti di protezione	Attrezzature
1	A Gold/Silver M	40 x 20	coperto	obbligo	obbligo	Obbligo	obbligo
2	A1F	40 x 20	coperto	obbligo	obbligo	Obbligo	obbligo
3	A2F	40 x 20	coperto	obbligo	obbligo	facoltà	facoltà

Nei campionati di serie A Gold e Silver maschile e di serie A1 femminile la società ospitante deve mettere a disposizione gli spogliatoi 90 minuti prima dell'inizio dell'incontro e il campo di giuoco 45 minuti prima dell'inizio dell'incontro.

Nei campionati di serie A Gold e Silver maschile la società ospitante deve mettere a disposizione gli spogliatoi 90 minuti prima dell'inizio dell'incontro e il campo di giuoco 45 minuti prima dell'inizio dell'incontro.

La violazione delle predette disposizioni comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria equiparata all'inefficienza del campo di giuoco.

Limitatamente all'anno sportivo **2025/26** il Consiglio Federale ha facoltà di accordare deroghe agli impianti utilizzati nel campionato:

- di serie A2 femminile qualora gli stessi abbiano dimensioni del terreno di giuoco comunque non inferiori a m. 38 x 19

G) PARTICOLARI REQUISITI PER I CAMPIONATI REGIONALI

I requisiti minimi prescritti per gli impianti di gioco da utilizzarsi nei campionati regionali sono i seguenti:

Classe	Serie	Misure	Impianto	Spogliatoi (n. 3)	Tabellone elettronico	Reti di protezione	Attrezzature
4	BM	36 x 18	Coperto	obbligo	facoltà	facoltà	facoltà
5	BF	36 x 18	Coperto	obbligo	facoltà	facoltà	facoltà

H) PARTICOLARI REQUISITI PER I CAMPIONATI DI CATEGORIA

I requisiti minimi prescritti per gli impianti di gioco da utilizzarsi nei campionati di categoria sono i seguenti:

Classe	Serie	Misure	Impianto	Spogliatoi (n. 3)	Tabellone elettronico	Reti di protezione	Attrezzature
6	U20-U18M/F	36 x 18	Coperto	obbligo	facoltà	facoltà	facoltà
		40 x 20	Aperto	obbligo	facoltà	facoltà	facoltà
7	U16 M/F	36 x 18	Coperto	obbligo	facoltà	facoltà	facoltà
		40 x 20	Aperto	obbligo	facoltà	facoltà	facoltà
8	U14 M/F	28 x 16	Coperto	obbligo	facoltà	facoltà	facoltà
		34 x 18	Aperto	obbligo	facoltà	facoltà	facoltà

Articolo 30

Accesso al terreno di giuoco ed agli spogliatoi

Al terreno di giuoco ed agli spogliatoi possono accedere i soli componenti delle due squadre partecipanti all'incontro, gli ufficiali di gara, i cronometristi, il commissario speciale, il commissario di gara, il dirigente addetto agli arbitri per la sola squadra ospitante, il personale addetto alla manutenzione dell'impianto, gli addetti al servizio sanitario previsti al successivo art. 37, lo speaker e le forze dell'ordine.

Per ciascuno dei due affiliati possono accedere alle panchine, se iscritti a referto:

- a) fino ad un massimo di 16 giocatori/giocatrici
- b) un allenatore (Ufficiale di squadra B)
- c) un massimo di tre tesserati a scelta tra dirigenti, allenatori, medici e fisioterapisti
- d) un allenatore specialista dei portieri (Ufficiale di squadra E)

Le persone iscritte a referto debbono essere identificate personalmente dagli arbitri, o dal commissario di gara se presente, mediante il certificato di tesseramento aggiornato all'ultima versione inviata dalla Federazione, accompagnato da documento di riconoscimento in corso di validità.

Il medico non tesserato, comunque al seguito di una delle squadre, è autorizzato ad accedere al terreno di giuoco, previa identificazione, ma non può in ogni caso sedere in panchina.

Gli arbitri ed il commissario di gara hanno l'obbligo di fare allontanare tutti coloro che non hanno diritto ad accedere al terreno di gioco ed agli spogliatoi, ivi compresi i tesserati colpiti da provvedimento disciplinare di squalifica o inibizione. Coloro i quali, pur non iscritti a referto, sono autorizzati dagli arbitri o dal commissario di gara ad accedere al terreno di giuoco, hanno l'obbligo di mantenere un comportamento conforme ai principi dell'etica sportiva e di astenersi, in particolare, dall'interferire nello svolgimento della gara. L'affiliato ospitante è oggettivamente responsabile del loro operato agli effetti disciplinari.

L'Ufficiale di squadra A, o in mancanza il capitano della squadra – alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art. 44 – rappresenta, ad ogni effetto, il proprio affiliato.

In particolare, in tutti i campionati nazionali la società ospitante deve mettere a disposizione degli arbitri e del commissario un dirigente dal momento dell'arrivo degli stessi fino a quando non lasciano l'impianto. Il predetto dirigente ha altresì il compito di assicurare che l'accesso al terreno di giuoco ed agli spogliatoi sia rigorosamente limitato alle sole persone che ne hanno titolo ai sensi del presente articolo.

Articolo 31

Responsabilità dell'affiliato

L'affiliato ospitante, anche in caso di gare disputate in campo neutro, è l'unico responsabile per quanto concerne l'efficienza, la regolarità e la praticabilità dell'impianto di giuoco.

Qualora l'impraticabilità derivi da fatti eccezionali o imprevedibili, e non sia in alcun modo ascrivibile a dolo o colpa dell'affiliato ospitante, è esclusa la responsabilità oggettiva. In tal caso, per provare l'inesistenza della responsabilità oggettiva, l'affiliato ospitante deve seguire la procedura prevista al precedente art. 14, quinto capoverso; il mancato rispetto di dette modalità comporta l'inammissibilità dell'istanza.

Articolo 32

Impianto di giuoco

Al fine di poter dare validamente inizio ad una gara, l'impianto di giuoco deve risultare efficiente, regolare e praticabile. Si considera efficiente l'impianto che abbia ottenuto l'omologazione, sia conforme alle previsioni del Regolamento Tecnico di Giuoco ed alle disposizioni emanate dalla Federazione.

Si considera regolare l'impianto che, a giudizio insindacabile dei direttori di gara, contenga tutte le attrezzature essenziali allo svolgimento della gara e non presenti irregolarità nel terreno di giuoco.

Si considera praticabile l'impianto la cui utilizzazione non sia pericolosa e consenta la regolarità del giuoco.

Si considera impraticabile l'impianto allorquando, a seguito di un evento di carattere tecnico, ambientale o atmosferico, se ne renda impossibile o pericolosa l'utilizzazione.

Il Consiglio Federale può annualmente emanare specifiche disposizioni per ciascun campionato in materia di attrezzature e pubblicità all'interno dell'impianto di giuoco.

Articolo 33

Regolarità del campo di giuoco

Il giudizio sulla regolarità del terreno di giuoco e delle attrezzature, prima e durante la gara, spetta esclusivamente e insindacabilmente agli arbitri.

Sono escluse da tali competenze le misure perimetrali del campo.

La gara non può avere inizio o non può proseguire ove gli arbitri accertino irregolarità dell'impianto e se la regolarità dello stesso non può essere ripristinata entro un'ora. Di quanto accertato gli arbitri daranno atto nel referto di gara. In tali casi gli organi di giustizia sportiva commineranno all'affiliato ospitante, oltre ad una sanzione pecuniaria, anche la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-5.

Articolo 34

Praticabilità del terreno di giuoco

Il giudizio sulla praticabilità del campo di giuoco, prima e durante la gara, spetta esclusivamente e insindacabilmente agli arbitri.

Se gli arbitri valutano come temporanea l'impraticabilità del terreno di giuoco, l'inizio o la prosecuzione della gara può essere sospeso e ritardato per un massimo di 60 minuti.

Durante tale periodo le squadre debbono rimanere a disposizione degli arbitri e l'affiliato ospitante ha l'obbligo, su richiesta degli stessi, di ripristinare la praticabilità.

Gli arbitri, valutata la definitiva impraticabilità del campo, procedono:

- a) su proposta delle due squadre, da entrambe sottoscritta in un documento comune, a iniziare o proseguire la gara su altro campo, purché omologato per lo stesso campionato
- b) a chiudere il referto e rimettere gli atti alla Federazione

Articolo 35

Campi squalificati e gare a porte chiuse

In caso di squalifica del campo, le gare si svolgeranno su un campo neutro omologato per lo stesso campionato.

Il campo neutro sarà scelto dall'Ufficio Attività Agonistica competente in una località situata, ove possibile:

- per i campionati nazionali a non meno di 100 km. e non oltre i 500 km. dalla sede dell'affiliato ospitante
- per i campionati regionali di serie e categoria a non meno di 25 km. e non oltre i 250 km. dalla sede dell'affiliato ospitante

In caso di gare a porte chiuse, disposte dalle autorità competenti ovvero dagli organi di giustizia sportiva federali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, sono ammessi all'interno dell'impianto, oltre a tutti coloro i quali risultano iscritti a referto (atleti, ufficiali di squadra, arbitri, commissario e cronometristi), esclusivamente le forze dell'ordine, gli addetti al servizio sanitario previsti al successivo art. 37, i rappresentanti dei mezzi di informazione ed i dirigenti federali accreditati dalla Federazione, nonché i tesserati delle due società che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare di squalifica o inibizione in corso di esecuzione (in numero non superiore a cinque per squadra).

Il commissario, o in sua assenza gli arbitri dell'incontro, provvedono, con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio della gara, ad identificare e registrare in apposito supplemento al referto di gara i soggetti di cui al precedente punto, verificando il possesso dei requisiti richiesti attraverso l'esibizione di idonei documenti di riconoscimento che confermino l'appartenenza ad una delle categorie ammesse.

Il commissario, o in sua assenza gli arbitri dell'incontro, qualora accertino l'assenza dei requisiti richiesti, provvedono a richiedere che la/le persone interessata/e vengano allontanate dall'impianto, e non consente di dare inizio all'incontro prima di aver verificato che quanto richiesto sia stato regolarmente adempiuto.

Articolo 36

Ordine pubblico sui campi di giuoco

Gli affiliati sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei propri sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

Gli affiliati ospitanti debbono salvaguardare gli ufficiali di gara, i dirigenti ed i giocatori dell'affiliato ospitato iscritti a referto; sono pertanto responsabili di eventuali danneggiamenti agli automezzi, utilizzati dagli stessi per raggiungere il campo di gara, parcheggiati negli appositi spazi.

A tal fine la società ospitante deve sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti l'avvenuto parcheggio dell'automezzo, identificato con il numero di targa.

La società ospitante in occasione delle gare di campionato, ovvero di tornei o gare amichevoli, deve almeno 48 ore prima inoltrare richiesta scritta alla competente autorità, per l'intervento della Forza Pubblica in misura adeguata.

Nell'ipotesi in cui una o più squadre dello stesso affiliato giochino più gare nello stesso giorno e sullo stesso campo è consentita la richiesta cumulativa.

La richiesta cumulativa può essere effettuata anche nel caso di più gare in giorni diversi di una o più squadre, comunque sempre dello stesso affiliato e sullo stesso campo.

L'affiliato ospitante ha l'obbligo di fare constatare agli arbitri, prima dell'inizio della gara, la presenza delle forze dell'ordine e, in caso di assenza delle stesse, deve esibire copia della richiesta debitamente inoltrata.

Articolo 37

Servizio sanitario

Nei campionati di serie A Gold, Silver maschile e A1 femminile la società ospitante ha l'obbligo di assicurare la presenza alle gare di un medico, che dovrà essere iscritto a referto in qualità di tesserato ovvero di non tesserato, in quest'ultimo caso con obbligo di assumere la posizione indicata dai direttori di gara al tavolo dei cronometristi o comunque nelle vicinanze delle panchine.

In tutti gli altri campionati, nonché nelle manifestazioni dell'attività promozionale e nei tornei dell'attività amatoriale di cui ai precedenti articoli 22 e 23, la società ospitante/organizzatrice ovvero il Comitato/Delegato/Responsabile di Area competente ha l'obbligo di assicurare la presenza alle gare di un medico o di una ambulanza con operatore PSS o di un operatore PSS.

In tutti i campionati, nonché manifestazioni promozionali e tornei amatoriali di cui ai precedenti articoli 22 e 23, la società ospitante/organizzatrice ovvero il Comitato/Delegato/Responsabile di Area competente ha altresì l'obbligo di assicurare la presenza alle gare di un soggetto in possesso della qualifica di operatore DAE, certificato all'utilizzo delle apparecchiature di cui all'art. 7, comma 11 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, poi convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni, il quale deve accertare prima dell'inizio della gara il regolare funzionamento dell'apparecchio defibrillatore, che può coincidere con una delle figure di cui ai precedenti commi.

L'operatore PSS e l'operatore DAE possono in ogni caso coincidere con uno degli ufficiali di squadra, ad eccezione dell'Ufficiale di squadra B, e con il medico non tesserato.

L'assenza dell'operatore DAE, che si protragga oltre il tempo massimo di attesa di 30 minuti dall'orario previsto in calendario per l'inizio della gara, determina l'impossibilità di dare inizio alla gara, manifestazione o torneo, con le conseguenze per la società ospitante della perdita della stessa con il punteggio di 0-5, nonché la penalizzazione di cinque punti in classifica.

L'assenza della figura prevista ai sensi dei primi due commi del presente articolo, o comunque il ritardato arrivo della stessa dopo l'inizio della gara, comporta l'applicazione di una ammenda.

Dette presenze vengono registrate dagli arbitri.

TITOLO V SQUADRE E GIOCATORI

Articolo 38

Formazione delle squadre

Nell'attività agonistica gli affiliati hanno l'obbligo di schierare la migliore formazione consentita dalla propria struttura tecnica che, ove previsto da specifica circolare emanata dal Consiglio Federale, è indicata per il tramite di una apposita "lista chiusa". La "lista chiusa" è l'elenco dei tesserati che ciascuna società indica per prendere parte allo specifico campionato.

Il giocatore non tesserato o comunque non in regola con le norme federali non può disputare gare autorizzate dalla F.I.G.H. I giocatori che partecipano ad un campionato di serie superiore non possono essere trasferiti alla squadra di un campionato di serie inferiore della stessa società.

I giocatori che partecipano ad un campionato di serie inferiore possono in ogni momento essere trasferiti alla squadra di un campionato di serie superiore della stessa società, ma in tal caso non possono più partecipare alle gare del campionato inferiore. Tale disposizione non si applica alle manifestazioni diverse dai campionati di serie.

Il Consiglio Federale può annualmente stabilire deroghe a tale limitazione, consentendo a particolari categorie di tesserati la partecipazione a diversi campionati di serie della stessa società, ovvero a campionati di differenti società.

Le violazioni delle disposizioni precedenti sono sanzionate dagli organi di giustizia sportiva con la squalifica del giocatore e con la perdita della gara con il risultato di 0-5 o con quello peggiore conseguito sul campo, nonché con eventuali ulteriori sanzioni disciplinari.

Articolo 39

Numero dei giocatori

Ad ogni gara può prendere parte un numero di 16 giocatori per squadra, secondo le specifiche disposizioni emanate annualmente dal Consiglio Federale per ciascun campionato.

La squadra che si presenta in campo con meno di 5 giocatori è considerata rinunciataria senza preavviso con gli effetti di cui all'art. 13.

Qualora una squadra dia inizio alla gara con un numero di giocatori inferiore a quello iscritto sul foglio gara consegnato agli arbitri, o al commissario di gara se presente, potrà completare tale numero nel corso della gara stessa, previa autorizzazione degli arbitri.

In tal caso gli arbitri, o il commissario di gara se presente, procedono all'immediata identificazione dei giocatori subentranti, previo controllo ed acquisizione della tessera federale e del documento d'identità, e dispongono per l'integrazione del referto di gara.

Una gara non può essere proseguita nel caso in cui i giocatori schierabili in campo, a seguito di squalifiche, siano meno di 3; la stessa verrà interrotta e gli organi di giustizia sportiva commineranno alla squadra la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-5 o quello più favorevole all'avversario al momento dell'interruzione, nonché eventuali ulteriori sanzioni disciplinari.

Articolo 40

Equipaggiamento dei giocatori

I giocatori, fin dall'inizio della gara, debbono indossare il prescritto equipaggiamento composto da maglie o casacche di eguale colorazione, calzoncini, calzettoni, scarpe da giuoco.

Il portiere deve indossare la maglia o casacca di colore diverso sia da quella dei propri compagni di squadra, sia da quella degli avversari ed arbitri.

L'uso di attrezzature di protezione da parte di giocatori è regolamentata dal Consiglio Federale secondo quanto disposto dalla I.H.F. e dalla E.H.F.

Spetta in via esclusiva agli arbitri verificare la regolarità dell'equipaggiamento di giuoco, sotto il profilo della sicurezza.

Il Consiglio Federale può annualmente emanare specifiche disposizioni per ciascun campionato in materia di abbigliamento sportivo.

Articolo 41

Numerazione delle maglie

Tutte le maglie o casacche devono riportare sul dorso (altezza minimo cm. 20) e sul petto (altezza minimo cm. 10) una numerazione progressiva, corrispondente a quella indicata sull'elenco gara, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Tecnico di Giuoco.

I numeri devono essere leggibili.

Il Consiglio Federale può annualmente emanare specifiche disposizioni per ciascun campionato che prevedano:

- a) l'obbligo di apporre, al di sopra o al di sotto del numero apposto sul retro della maglia di giuoco, il cognome del giocatore in caratteri dell'altezza minima di cm. 10
- b) l'obbligo di riservare alla Federazione specifici spazi sulle maglie di giuoco
- c) l'obbligo per i dirigenti, tecnici e sanitari iscritti a referto di indossare una medesima tenuta sportiva o civile, di colore differente dalla tenuta di giuoco della squadra avversaria
- d) l'obbligo di utilizzare uno stesso numero per ciascun giocatore per la durata dell'intero campionato determinando, in caso di violazione delle predette disposizioni, l'importo della sanzione amministrativa da applicare, da parte del competente organo di giustizia sportiva.

Articolo 42

Colore delle maglie

Ogni affiliato ha l'obbligo di indicare sul modulo di iscrizione al campionato i colori della prima e seconda divisa di giuoco, costituite da maglia e pantaloncino dei giocatori di campo e da maglia e pantalone dei portieri, che vengono

riportati ufficialmente dalla Federazione nelle “notizie utili” dello specifico campionato.

Eventuali variazioni di colori richieste successivamente alla ufficializzazione delle notizie utili, entrano in vigore solo a seguito di espressa modifica alle stesse.

Qualora, a giudizio degli arbitri, le squadre in gara abbiano maglie sociali di colore confondibile fa obbligo alla squadra ospitata, ovvero alla squadra seconda nominata nel caso di incontri in campo neutro, di provvedere a cambiare le maglie dei propri giocatori, sempre che la squadra ospitante abbia indicato di volere utilizzare uno dei colori riportati nelle “notizie utili”. In ogni caso, ove la squadra ospitata o seconda nominata non provveda al cambio delle maglie, l’obbligo viene trasferito alla squadra ospitante o prima nominata.

Qualora la squadra ospitante o prima nominata abbia indicato di volere utilizzare un colore diverso da quelli riportati nelle “notizie utili”, fa obbligo alla stessa di provvedere a cambiare le maglie dei propri giocatori.

Al verificarsi delle diverse fattispecie indicate nei commi precedenti e ove si determini l’impossibilità di dare inizio alla gara, gli organi di giustizia sportiva commineranno uno dei seguenti provvedimenti:

- a) sanzione pecuniaria, nella misura fissata dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, alla squadra ospitata o seconda nominata, nel caso di rifiuto a cambiare le maglie quando la squadra ospitante, o prima nominata, abbia indicato di volere utilizzare uno dei colori riportati nelle “notizie utili”
- b) sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0–5, applicazione di una sanzione pecuniaria, nella misura fissata dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, alla squadra ospitante o prima nominata nel caso questa, richiesta dagli arbitri di provvedere al cambio delle maglie avendo indicato di volere utilizzare un colore diverso da quelli riportati nelle “notizie utili”, non abbia provveduto al cambio delle maglie con conseguente impossibilità di dare inizio alla gara
- c) sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0–5 e applicazione di una sanzione pecuniaria, nella misura fissata dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, alla squadra ospitata o seconda nominata, nel caso questa, richiesta dagli arbitri di provvedere al cambio delle maglie avendo indicato di volere utilizzare un colore diverso da quelli riportati nelle “notizie utili” ed uguale a quello indicato dalla squadra ospitante, non abbia provveduto al cambio delle maglie con conseguente impossibilità di dare inizio alla gara

Articolo 43

Capitano della squadra

Ogni affiliato deve designare, mediante annotazione sull'elenco gara, il proprio capitano ed un vice capitano che lo sostituisca ad ogni effetto in caso di impedimento.

Il capitano deve portare sul braccio sinistro, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.

Articolo 44

Compiti del capitano

Il capitano rappresenta la squadra nei rapporti con gli arbitri ed è responsabile della disciplina collettiva della stessa.

Deve intervenire attivamente, se necessario, presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni arbitrali; deve in ogni circostanza prestare efficace assistenza agli arbitri per prevenire e sedare incidenti.

Il capitano deve provvedere alla consegna dei palloni regolamentari agli arbitri secondo quanto previsto nel Regolamento Tecnico di Gioco.

Ha l’obbligo di far schierare la squadra sul terreno di gioco al segnale degli stessi e deve salutare gli ufficiali di gara.

Prima di iniziare la gara le squadre devono salutare il pubblico e salutarsi reciprocamente tra loro.

In caso di assenza del dirigente della società il capitano ne assume le incombenze e la responsabilità.

Qualora il capitano della squadra non abbia raggiunto la maggiore età, è fatto obbligo iscrivere a referto un dirigente o, in sostituzione dello stesso, un allenatore maggiorenne che ne svolga le funzioni. In assenza di una di dette figure la gara non può avere inizio, con le conseguenze per la società ospitante della perdita della stessa con il punteggio di 0-5, nonché la penalizzazione di cinque punti in classifica, nonché eventuali ulteriori sanzioni disciplinari.

Articolo 45

Elenco gara

Almeno 30 minuti prima della gara il dirigente deve consegnare agli arbitri, o al commissario di gara se presente, l'elenco gara contenente i giocatori e gli altri tesserati alla società per i quali viene richiesta l'iscrizione a referto, per non più di una delle posizioni previste, nonché l’operatore DAE, utilizzando l’apposito modulo.

Comunicherà inoltre l’eventuale presenza, al seguito della squadra, di un medico non tesserato ovvero altra figura prevista al precedente art. 37, il quale sarà immediatamente identificato e gli estremi annotati sul referto di gara alla voce “servizio sanitario” a cura degli stessi arbitri.

Articolo 46

Identificazione dei giocatori e degli altri tesserati

L'identificazione dei giocatori e degli altri tesserati riportati nell'elenco gara viene effettuata dagli arbitri, o dal commissario di gara se presente, almeno 30' prima dell'orario fissato per l'inizio dell'incontro.

Il dirigente responsabile deve presentare agli arbitri, per i soggetti riportati nell'elenco gara, il certificato di tesseramento, unitamente ad un documento d'identità in originale.

Per i soggetti che non abbiano ancora compiuto il 15° anno di età i documenti ammessi sono:

- documento di identità elettronico
- fotografia autenticata da parte di una pubblica amministrazione
- fotografia autenticata da parte del Dirigente dell'istituto scolastico (limitatamente ai soli campionati regionali e di categoria)

In deroga alle precedenti disposizioni è ammessa, nel solo caso di furto o smarrimento del documento di identità, la presentazione della relativa denuncia alla competente pubblica autorità, accompagnata da una fotocopia del documento.

Nel referto di gara debbono essere inseriti solo i tesserati identificati.

Articolo 47

Partecipazione sub-judice

E' consentita l'iscrizione a referto in posizione "sub-judice" dei tesserati che siano regolarmente tesserati alla data di svolgimento della gara e per i quali la società non sia in grado di produrre il relativo certificato di tesseramento durante la procedura di identificazione, che verrà effettuata con il solo documento d'identità.

In tal caso il tesserato dovrà apporre la propria firma sull'elenco gara.

Qualora il Giudice Sportivo competente, in sede di omologazione della gara, accerti che abbia preso parte alla stessa un giocatore in posizione irregolare agli effetti della normativa vigente in materia di tesseramento, comminerà la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-5 o con l'eventuale peggior risultato conseguito sul campo, un'ammenda alla società, nonché eventuali ulteriori sanzioni disciplinari.

Qualora il Giudice Sportivo competente, in sede di omologazione della gara, accerti che abbia preso parte alla stessa un dirigente o allenatore **o medico** o fisioterapista in posizione irregolare agli effetti della normativa vigente in materia di tesseramento, comminerà un'ammenda alla società, nonché eventuali ulteriori sanzioni disciplinari.

Articolo 48

Elenchi nominativi in occasione di fasi a concentramento

In ogni manifestazione agonistica organizzata in forma di concentramento, con la partecipazione di almeno 3 squadre, ogni affiliato è tenuto a consegnare, entro il termine indicato nella specifica circolare organizzativa, un elenco nominativo comprendente un massimo di 24 giocatori (long list) che verranno autorizzati a partecipare alle gare in programma nell'ambito del concentramento.

Qualora un affiliato abbia presentato un elenco (long list) comprendente un numero inferiore a 16 giocatori, nel corso del concentramento potrà integrarlo fino ad un massimo comunque di 16 giocatori.

Nel corso della manifestazione, prima di ciascun incontro, entro il termine indicato nella specifica circolare organizzativa, l'affiliato deve presentare un elenco nominativo per un massimo di 16 giocatori (short list), compresi tra quelli del precedente elenco, da iscrivere a referto.

Possono costituire oggetto di sostituzione giocatori che in precedenza siano stati a loro volta sostituiti da altro giocatore.

Articolo 49

Palloni

L'affiliato ospitante deve tenere a disposizione degli arbitri per l'intera disputa della gara almeno due palloni, i quali devono essere regolamentari, nuovi o in ottimo stato. Si applica la disciplina di cui all'art. 33.

TITOLO VI

ARBITRI E COMMISSARI

Articolo 50

Direzione delle gare e compiti degli arbitri

Le gare ufficiali o comunque autorizzate dalla F.I.G.H. sono dirette da arbitri designati dal competente organo tecnico del settore arbitrale.

I compiti degli arbitri sono stabiliti dal Regolamento Tecnico di Giuoco.

In particolare competono agli arbitri, insindacabilmente, le valutazioni e decisioni sulla regolarità e praticabilità del terreno di gioco e sull'efficienza di tutte le attrezzature nello stesso collocate, nonché sulla regolarità dell'equipaggiamento

dei giocatori e delle attrezzature di protezione da parte degli stessi utilizzate.

Compete altresì agli arbitri, in assenza del commissario di gara, il controllo degli elenchi gara, dei certificati di tesseramento, dei documenti di riconoscimento; il tutto ai fini dell'identificazione dei tesserati ammessi per ciascuna squadra nel terreno di giuoco e negli spogliatoi.

Articolo 51

Potere degli arbitri in ordine alla prosecuzione od interruzione delle gare

Gli arbitri possono sospendere la gara quando si verificano fatti o situazioni pregiudizievoli del regolare andamento della gara e della incolumità propria dei giocatori o delle persone ammesse sul terreno di gioco e tali da non consentire ad essi stessi di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio.

In tali circostanze l'arbitro ha la facoltà di fare proseguire la gara "pro-forma" esclusivamente per fini cautelativi o di salvaguardia dell'ordine pubblico, dandone espressamente atto nel referto di gara.

E' peraltro fatto obbligo agli arbitri di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, i dirigenti della squadra ospitante non abbiano dato seguito all'invito di allontanare dal terreno di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali.

Articolo 52

Assenza di un arbitro designato

Se uno degli arbitri designati non si presenta in campo all'ora stabilita per l'inizio della gara, la direzione della stessa è affidata all'arbitro presente.

Articolo 53

Assenza di entrambi gli arbitri designati

Nel caso di assenza di entrambi gli arbitri designati ufficialmente nei campionati di serie, se all'ora ufficiale fissata per l'incontro gli arbitri designati non sono presenti in campo, le squadre debbono attenderli per 30'. Qualora l'assenza perduri oltre tale limite, gli affiliati possono affidare la direzione della gara ad altra coppia di arbitri effettivi dello stesso livello se presenti nell'impianto.

La sostituzione dovrà essere formalizzata in un documento redatto dagli arbitri supplenti e sottoscritto dagli stessi e dai dirigenti dei due affiliati.

Spetta comunque agli arbitri ufficialmente designati dirigere la gara, qualora gli stessi arrivino in ritardo sul terreno di gioco ma prima che la gara abbia avuto inizio. Restano validi gli adempimenti eseguiti dagli arbitri supplenti relativi al controllo ed all'identificazione dei giocatori e dei dirigenti.

Nel caso in cui non si dia luogo alla sostituzione degli arbitri, la gara verrà posta in recupero e la Federazione corrisponderà alla società ospitata, se previsto, un contributo chilometrico fissato dal Consiglio Federale.

Nel caso di assenza di entrambi gli arbitri designati ufficialmente nei campionati di categoria la gara deve essere disputata, ove possibile, sotto la direzione in via primaria di altri arbitri presenti all'incontro. Nel caso in cui ciò non risultasse possibile, la direzione di gara potrà essere affidata ad uno/due tesserati presenti all'incontro, previo accordo sottoscritto dalle due squadre, in assenza del quale la gara verrà posta in recupero.

Articolo 54

Indisponibilità degli arbitri durante la gara

Qualora durante la gara, per infortunio o per altra causa di forza maggiore, un arbitro fosse indisponibile, trova applicazione quanto previsto dall'art. 52.

Qualora non fosse possibile proseguire la gara sotto la direzione di un solo arbitro, la stessa verrà interrotta e ripetuta in data da stabilire dall'organo competente, su disposizione del Giudice Sportivo.

Articolo 55

Commissari di gara

La Federazione può conferire a propri incaricati le funzioni di commissario di gara perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre, prima, durante e dopo la gara, nonché su qualsiasi fatto o incidente che ritengano sfuggito al controllo degli arbitri.

Essi svolgono altresì le funzioni e le competenze fissate dalle norme I.H.F. ed E.H.F. per i rappresentanti tecnici durante le manifestazioni ufficiali e possono altresì intervenire nei casi in cui si ritiene necessario assistere o tutelare gli arbitri ed invitare i dirigenti delle squadre ad adottare provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.

Articolo 56

Formazione dei ruoli e designazione dei commissari di gara

Il Consiglio Federale prima dell'inizio dei campionati forma i ruoli dei commissari di gara.

Essi sono designati dall'Ufficio Attività Agonistica nazionale, anche su richiesta ed a spese di singoli affiliati, ed hanno l'obbligo di redigere apposito referto per il Giudice Sportivo Nazionale.

Gli organi territoriali possono richiederne l'utilizzo all'Ufficio Attività Agonistica nazionale, per gare dei campionati di loro competenza.

Articolo 57

Segretario e Cronometrista

I compiti del segretario e del cronometrista sono regolati dal Regolamento Tecnico di Giuoco.

Nelle gare dei campionati di serie A Gold, Silver maschile e serie A1 femminile le funzioni del segretario e del cronometrista sono affidate a soggetti designati dalla Federazione Italiana Cronometristi, previa espressa richiesta alla F.I.Cr., ovvero ad altri soggetti direttamente designati dalla F.I.G.H.

Nelle gare di tutti gli altri campionati, in assenza delle figure sopra citate, è fatto obbligo alla società ospitante di provvedere alla funzione del segretario; i compiti del cronometrista sono direttamente espletati dagli arbitri.

TITOLO VII COMUNICATO UFFICIALE

Articolo 58

Notificazione dei provvedimenti

Tutte le decisioni ed i provvedimenti concernenti lo svolgimento dell'attività agonistica sono pubblicati mediante "Comunicato Ufficiale" nell'area del sito internet www.figh.it riservata alle comunicazioni della Giustizia Sportiva.

Gli stessi possono, in tutti i casi nei quali non sia possibile attendere la data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, essere notificati tramite comunicazione all'indirizzo e-mail assegnato dalla Federazione e resi pubblici tramite l'area del sito internet www.figh.it riservata alle comunicazioni della Giustizia Sportiva.

In particolare, per quanto concerne la notificazione dei provvedimenti disciplinari, i quali sono regolati dal Regolamento di giustizia e disciplina, si adottano le seguenti procedure:

- la F.I.G.H. (per i campionati nazionali) ed i Comitati/Delegazioni Regionali/ Responsabili di Area competenti (per i campionati di serie non nazionali e per quelli di categoria) devono comunicare alle società interessate il giorno di pubblicazione settimanale del comunicato ufficiale
- il dispositivo delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo è riportato sul Comunicato Ufficiale che viene pubblicato nell'area del sito internet della Federazione (www.figh.it) riservata alle comunicazioni della Giustizia Sportiva e le decisioni si intendono conosciute da tale data

TITOLO VIII BEACHANDBALL

Articolo 59

Attività di beachandball

In attuazione dei propri scopi istituzionali, la F.I.G.H. promuove, sviluppa, organizza e disciplina nel territorio nazionale la pallamano da spiaggia, denominata "beachandball".

Il Consiglio Federale emana annualmente apposita circolare organizzativa.

Avuto riguardo all'art. 1 del presente regolamento, la F.I.G.H. può delegare l'organizzazione e/o la gestione della suddetta attività ai propri organi territoriali.

Per le richieste che provengano dagli affiliati, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 24, 25 e 26 del presente regolamento.

Articolo 60

Campionati di beachandball

Il Consiglio Federale emana annualmente apposita circolare relativa alle modalità ed all'organizzazione dei campionati italiani di beachandball.

**TITOLO IX
NORMA FINALE**

Articolo 61

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Deliberato dal Consiglio Federale della F.I.G.H. nella riunione del 29 maggio 2025

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 14 luglio 2025

INDICE

NORME GENERALI

Articolo 1 – *Attività sportiva federale*

Articolo 2 – *Anno sportivo*

TITOLO I

ATTIVITA' AGONISTICA

Articolo 3 – *Definizione*

Articolo 4 – *Indizione e ordinamento*

Articolo 5 – *Rango federale e diritto di partecipazione*

Articolo 6 – *Iscrizione ai campionati e criteri per l'integrazione degli organici*

Articolo 7 – *Svolgimento dell'attività agonistica*

Articolo 8 – *Rinuncia al campionato di competenza*

Articolo 9 – *Ritiro od esclusione dal campionato di competenza*

Articolo 10 – *Formazione delle classifiche*

Articolo 11 – *Campioni d'Italia*

Articolo 12 – *Spareggio per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia*

Articolo 13 – *Rinuncia o ritiro in gara*

Articolo 14 – *Mancata presentazione in campo*

Articolo 15 – *Presentazione in campo e tempo di attesa*

Articolo 16 – *Rinuncia o ritiro in gara o mancata presentazione in campo nei play-off, play-out, poule scudetto, poule promozione, poule retrocessione, fasi ad eliminazione diretta o a concentramento*

Articolo 17 – *Qualificazione diretta in due incontri e parità in gare di spareggio*

Articolo 18 – *Spostamento e recupero delle gare*

Articolo 19 – *Partecipazione obbligatoria ai campionati di categoria*

Articolo 20 – *Spese sostenute dagli affiliati*

Articolo 21 – *Modalità di riscossione delle ammende*

TITOLO II

ATTIVITA' PROMOZIONALE

Articolo 22 – *Definizione attività promozionale*

TITOLO III

ATTIVITA' AMATORIALE

Articolo 23 – *Definizione attività amatoriale*

Articolo 24 – *Attività amatoriale organizzata dagli affiliati*

Articolo 25 – *Regolamento dei tornei*

Articolo 26 – *Responsabilità*

Articolo 27 – *Tornei e gare all'estero*

TITOLO IV

IMPIANTI DI GIUOCO

Articolo 28 – *Misure e stato del terreno di giuoco*

Articolo 29 – *Omologazione dell'impianto di giuoco*

Articolo 30 – *Accesso al terreno di giuoco ed agli spogliatoi*

Articolo 31 – *Responsabilità dell'affiliato*

Articolo 32 – *Impianto di giuoco*

Articolo 33 – *Regolarità del campo di giuoco*

Articolo 34 – *Praticabilità del terreno di giuoco*

Articolo 35 – *Campi squalificati e gare a porte chiuse*

Articolo 36 – *Ordine pubblico sui campi di giuoco*

Articolo 37 – *Servizio sanitario*

TITOLO V
SQUADRE E GIOCATORI

- Articolo 38 – Formazione delle squadre*
Articolo 39 – Numero dei giocatori
Articolo 40 – Equipaggiamento dei giocatori
Articolo 41 – Numerazione delle maglie
Articolo 42 – Colore delle maglie
Articolo 43 – Capitano della squadra
Articolo 44 – Compiti del capitano
Articolo 45 – Elenco gara
Articolo 46 – Identificazione dei giocatori e degli altri tesserati
Articolo 47 – Partecipazione sub-judice
Articolo 48 – Elenchi nominativi in occasione di fasi a concentramento
Articolo 49 – Palloni

TITOLO VI
ARBITRI E COMMISSARI

- Articolo 50 – Direzione delle gare e compiti degli arbitri*
Articolo 51 – Potere degli arbitri in ordine alla prosecuzione od interruzione delle gare
Articolo 52 – Assenza di un arbitro designato
Articolo 53 – Assenza di entrambi gli arbitri designati
Articolo 54 – Indisponibilità degli arbitri durante la gara
Articolo 55 – Commissari di gara
Articolo 56 – Formazione dei ruoli e designazione dei commissari di gara
Articolo 57 – Segretario e cronometrista

TITOLO VII
COMUNICATO UFFICIALE

- Articolo 58 – Notificazione dei provvedimenti*

TITOLO VIII
BEACHANDBALL

- Articolo 59 – Attività di beachandball*
Articolo 60 – Campionati di beachandball

TITOLO IX
NORMA FINALE

- Articolo 61 – Entrata in vigore del Regolamento*